

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XCIII
n. 5

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI
INDENNIZZI IN FAVORE DEI CITTADINI ED IMPRESE
ITALIANE PER BENI PERDUTI NEI TERRITORI GIÀ
SOGGETTI ALLA SOVRANITÀ ITALIANA E ALL'ESTERO

(Dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2005)

(Articolo 2, comma 10, della legge 29 gennaio 1994, n. 98)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmessa alla Presidenza il 20 settembre 2005

PAGINA BIANCA

INDICE

Indice	<i>Pag.</i>	3
Fonti normative della relazione	»	5
Attività svolta dall'Ufficio X	»	5
Attività svolta dall'Ufficio XI	»	9
Attività svolta dalla Commissione interministeriale (art. 3, punto 2, legge 98/94)	»	12
Attività svolta dalla Commissione interministeriale (art. 3, punto 3, legge 98/94)	»	12
Dati inerenti l'attività dell'Ufficio X	»	13
Dati inerenti l'attività dell'Ufficio XI	»	14
Iniziative assunte per una rapida definizione delle pratiche .	»	14
Conclusioni	»	15

ALLEGATI

Prospetto A	<i>Pag.</i>	18
Prospetto B	»	19
Prospetto C	»	21

PAGINA BIANCA

FONTI NORMATIVE DELLA RELAZIONE

La presente relazione ha lo scopo di fornire e illustrare al Parlamento i dati relativi all'attività svolta nel periodo decorrente dal 1.4.2004 al 31.3.2005, dall'Ufficio X e dall'Ufficio XI, della Direzione VI, del Dipartimento del Tesoro, competenti alla liquidazione degli indennizzi in favore dei cittadini ed imprese italiane che hanno perduto beni, diritti ed interessi nei territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

Tale adempimento è previsto dalla legge 29.1.1994, n.98 - recante interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge del 5.4.1985, n. 135 - che, all'art. 2, comma 10, dispone la presentazione al Parlamento di una relazione annuale, con l'indicazione, per ogni singolo Paese, del numero delle istanze liquidate, dell'importo complessivo erogato e del numero delle istanze ancora da liquidare, oltre alle iniziative assunte o da assumere per definire, entro il più breve tempo possibile, la materia degli indennizzi.

La specificità delle norme che, nel tempo, hanno riguardato i singoli territori ed i vari Paesi in cui erano situati i beni perduti dai cittadini e dalle imprese italiane ha regolato e caratterizzato funzionalmente la competenza degli Uffici responsabili della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro.

ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO X

L'attività dell'Ufficio, competente in materia di indennizzi a favore degli esuli dalmati ed istriani, è stata principalmente rivolta all'evasione delle istanze presentate ai sensi della legge 29 marzo 2001, n.137.

Come è noto, la norma prevede la concessione di un ulteriore

indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al Trattato di pace del 10.2.1947 e dell'Accordo di Osimo del 10.11.1975.

La Commissione interministeriale amministrativa di cui all'art. 3, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 98 competente alla determinazione degli indennizzi per i beni perduti nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste e nei territori ceduti alla Jugoslavia con il Trattato di Pace, ricostituita nel periodo precedente a quello in riferimento, ha continuato a pronunciarsi sulle pratiche residuali, per le quali è stata acquisita nel frattempo la documentazione di rito al fine di provvedere al riconoscimento dei diritti previsti dalla legge 98/94 e 135/85.

Nel corso del periodo in esame, l'Ufficio X ha provveduto alla definizione di 1.324 fascicoli ai sensi della legge 137/2001 che hanno comportato l'emissione di 4109 ordinativi di pagamento per un importo liquidato di € 5.859.693,36.

Inoltre, risultano definiti ulteriori 181 fascicoli ai sensi delle leggi 135/85, 98/94 che hanno comportato l'emissione di 562 ordinativi di pagamento per un importo liquidato di € 623.800,03.

Come fatto presente nella precedente relazione, per far fronte alla maggior mole di lavoro, il personale assegnato all'Ufficio competente è stato più che raddoppiato dall'entrata in vigore della legge 137/2001: da 15 a 33 unità. Tuttavia, poiché ciò non è stato sufficiente né erano disponibili ulteriori unità di personale da assegnare al predetto Ufficio, al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi in questione, l'art.3, comma, 22 della legge n.350/2003 (legge finanziaria 2004) ha autorizzato il Dipartimento del tesoro a stipulare apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo Stato o con enti

pubblici, ai quali affidare l'istruttoria delle domande presentate ai sensi della n.137/2001, utilizzando le risorse di un Fondo gestito dall'INPS.

E' stato ritenuto che l'INPS fosse l'Ente più idoneo a svolgere il compito previsto dalla legge finanziaria 2004, sia perché nel personale dell'Istituto sono presenti le professionalità adeguate sia in considerazione della circostanza che vengono facilitate le problematiche connesse alla utilizzazione delle risorse accantonate nel Fondo, che, come si è sopra detto, è gestito dallo stesso Istituto.

Pertanto, la Direzione VI del Dipartimento del tesoro, in attuazione del citato art.3 della legge finanziaria 2004, ha stipulato, in data 30 marzo 2004, una convenzione con l'INPS, in base alla quale il predetto Istituto si è impegnato a mettere a disposizione un contingente di risorse umane fino a un massimo di 30 persone qualificate per completare l'istruttoria e le procedure di liquidazione delle domande di indennizzo pervenute.

Successivamente, in data 13 maggio 2004, in applicazione dell'art.3 della predetta convenzione, è stato sottoscritto tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, un accordo sulle modalità di distacco momentaneo del personale dell'INPS presso questo Ministero. In data 18 giugno 2004, l'Istituto ha emanato un messaggio rivolto a tutto il proprio personale invitando i dipendenti interessati a manifestare la loro disponibilità a lavorare presso il Ministero.

Nel luglio 2004 è stato messo a disposizione del Dipartimento del tesoro un primo contingente di 8 unità lavorative, con l'intesa che ulteriori unità di personale sarebbero state trasferite non appena il primo contingente avesse conseguito la necessaria preparazione per ben operare anche per la formazione ed assistenza ai nuovi impiegati, formazione

assolutamente indispensabile per ben operare data la complessità delle pratiche di indennizzo.

Il periodo di formazione degli 8 funzionari distaccati (facilitato dalla circostanza che l'INPS ha attribuito il coordinamento del proprio personale a un ex dirigente del MEF in pensione, che nel passato aveva diretto l'Ufficio competente alla liquidazione degli indennizzi) si è completato nell'ottobre 2004 e l'INPS ha dato disposizione ad altri due dipendenti di trasferirsi presso il Dipartimento del tesoro, per cui, alla data del 30 marzo 2005, è salito a 10 il numero totale dei funzionari INPS impegnati nella liquidazione degli indennizzi in parola. L'INPS ha, tuttavia fatto presente che altre unità di personale sarebbero state trasferite prima della fine di giugno 2005.

Poiché anche rafforzando le dotazioni di personale dell'Ufficio e dell'INPS (che, presenta comunque, dei limiti di natura logistica) si potrà solo parzialmente accelerare l'iter procedurale di liquidazione, che, come si è sopra detto risulta complesso e richiede particolari professionalità, si è ritenuto di dover intervenire anche sull'organizzazione e sulla dotazione delle risorse strumentali.

A tal fine è in corso di ultimazione un progetto indirizzato alla utilizzazione dei più sofisticati strumenti informatici al fine di ridurre i tempi di definizione delle pratiche, fornendo così un ulteriore supporto per dare attuazione alla legge 137/2001.

La Sezione INPS, divenuta operativa dal mese di luglio 2004 con le iniziali 8 unità di personale, ha proceduto alla definizione di 601 fascicoli ai sensi della legge 137/2001 che hanno comportato l'emissione di 2.195 ordinativi di pagamento per un importo liquidato di €3.147.423,31.

ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO XI

L'Ufficio XI, della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, è competente in materia di beni perduti dai cittadini e dalle società italiane, in Libia, Etiopia, Somalia, Jugoslavia (per la parte soggetta all'art. 79 del Trattato di pace), Tunisia (dal 2001), Iraq, Kuwait, e in altri 52 Paesi nel resto del mondo.

Le disposizioni che hanno regolato e regolano funzionalmente l'attività dell'Ufficio sono le leggi 29 ottobre 1954, n.1050, 6 dicembre 1971, n.1066, 7 giugno 1975, n.294, 9 dicembre 1977, n.961, 26 gennaio 1980, n.16, 5 aprile 1985, n.135 e 29 gennaio 1994, n.98.

Per quanto riguarda, invece, i beni perduti dai connazionali durante la "Guerra del Golfo", la normativa di riferimento è quella emanata dalla Commissione di Compensazione delle Nazioni Unite.

Nel periodo in esame l'Ufficio ha continuato ad evadere le istanze presentate dai connazionali, ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n.98, per il riconoscimento dell'indennizzo per la perdita dell'avviamento commerciale relativo alle attività imprenditoriali nazionalizzate nonché le richieste di revisione delle stime dei beni effettuate ai sensi della precedente normativa (legge 16/80 come modificata dalla legge 135/85).

Le pratiche, una volta completata la fase istruttoria, sono state sottoposte all'esame della Commissione interministeriale amministrativa di cui all'art.3, comma 3, della legge 29.1.1994, n.98 per la determinazione degli indennizzi da corrispondere ai cittadini e alle società interessati.

Successivamente alle deliberazioni della Commissione, sono stati predisposti i provvedimenti amministrativi per la concessione degli indennizzi riconosciuti che però hanno subito una battuta di arresto a

causa dell'esaurimento delle disponibilità del capitolo di competenza per il quale si rende necessario un urgente rifinanziamento finalizzato alla corresponsione ai cittadini e alle imprese degli indennizzi stabiliti dalla Commissione competente nonché ad evitare procedure esecutive che aggraverebbero notevolmente i costi a carico del bilancio dello Stato.

Allo stato attuale, si può senza dubbio ritenere che l'applicazione della legge 29 gennaio 1994, n.98 sia ormai giunta alla conclusione.

Residualmente, rimangono ancora suscettibili di una tardiva definizione le istanze per le quali, nonostante laboriose e ripetute istruttorie, gli interessati non hanno ancora prodotto una adeguata documentazione probatoria, ovvero si è ancora in attesa degli accertamenti richiesti dall'Amministrazione alle rappresentanze diplomatiche italiane, finalizzati al reperimento di documentazione attestante la proprietà, la confisca o di utili elementi necessari per una valutazione dei beni nei termini di legge.

L'Ufficio XI continua per altro a dover affrontare un notevole contenzioso instaurato innanzi al giudice ordinario che presenta, tra l'altro, un trend in aumento sia in ordine alle citazioni notificate sia in ordine agli esborsi economici.

A tale proposito, occorre evidenziare che con la definitiva attribuzione al giudice ordinario della competenza relativa alle vertenze fra gli aventi diritto e la P.A., le citazioni sono divenute sempre più frequenti in tutti i casi in cui l'istante, ritenutosi non soddisfatto, ha adito il giudice ordinario per chiedere il riconoscimento dell'indennizzo o una maggiorazione rispetto a quello erogato dall'Amministrazione.

Attualmente il contenzioso continua a destare preoccupazione non solo per quanto attiene il numero dei ricorrenti che risulta in progressivo

aumento, ma soprattutto per quanto riguarda le ingenti somme che l'Amministrazione, in caso di soccombenza, si vede obbligata ad erogare. Infatti, ai ricorrenti, vengono riconosciuti, dal giudice ordinario, oltre gli indennizzi, gli interessi legali e, sovente, la rivalutazione monetaria, anche a far data dall'entrata in vigore della legge 5 aprile 1985, n.135.

Non sembra inutile a tal proposito evidenziare che l'Amministrazione e la stessa Commissione non possono invece riconoscere, in base alla normativa speciale sugli indennizzi, né interessi né rivalutazioni, ma solo il coefficiente di rivalutazione (1,90) previsto dalla legge e, come tale, incompatibile, per espresso e consolidato orientamento della Suprema Corte, con altre forme di ristoro.

Le risorse umane dell'Ufficio XI, per altro diminuite per essere destinate ad operare nell'applicazione della legge 137/2001, sono state impegnate in maniera considerevole nella predisposizione degli atti necessari a sostenere le tesi difensive o i motivi dell'appello nonché nella predisposizione dei provvedimenti concessivi degli indennizzi statuiti nelle sentenze e nella quantificazione degli oneri accessori.

La necessità di contrastare interpretazioni fin troppo estensive delle norme sugli indennizzi ha indotto gli uffici a intrattenere un contatto continuo con l'Avvocatura dello Stato al fine di evitare che si affermi una giurisprudenza oltremodo favorevole per i beneficiari degli indennizzi, ma insostenibile per gli eccessivi oneri a carico dell'Erario.

Gli stanziamenti previsti nei relativi capitoli di bilancio si sono infatti rivelati del tutto insufficienti a far fronte agli oneri relativi al contenzioso e si sono, di fatto, esauriti già nei primi mesi dell'anno obbligando l'Amministrazione a ricorrere alla speciale procedura dei

pagamenti urgenti in conto sospeso, ai sensi dell'art.14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n.30.

ATTIVITA' SVOLTA DALLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE di cui all'art.3, punto 2, della legge 29.1.1994, n.98

La Commissione ha continuato ad esaminare e deliberare in merito a quelle pratiche la cui fase istruttoria si era nel frattempo completata o per la quale le autorità consolari hanno fornito gli elementi e le informazioni richieste dall'Amministrazione o le asseverazioni previste dalla legge 98/1994.

ATTIVITA' SVOLTA DALLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE di cui all'art.3, punto 3, della legge 29.1.1994, n.98

La Commissione, nel periodo in riferimento, ha continuato a esaminare le pratiche residue per le quali si è nel frattempo conclusa la fase istruttoria con il reperimento della documentazione o degli elementi di valutazione necessari sia presso gli interessati stessi, sia presso le autorità consolari.

Attraverso l'applicazione del parere n.264/97 della III Sezione del Consiglio di Stato – che ha attribuito anche alla Commissione la competenza ad asseverare le dichiarazioni degli interessati in presenza di elementi precisi e concordanti, emergenti dalla documentazione acquisita, atti a comprovare le attestazioni – si è potuto ovviare alle problematiche sorte in merito alle difficoltà, rappresentate dalle Autorità consolari, in ordine all'asseverazione - espressamente prevista dall'art.1,

punto 3, della legge 29.1.1994, n. 98 - delle dichiarazioni giurate rese dagli interessati sulla consistenza e la perdita dei beni.

L'Organo collegiale, in applicazione del parere del Consiglio di Stato, ha infatti provveduto, ogni qual volta fossero desumibili dalla documentazione agli atti elementi precisi e concordanti, alla autonoma asseverazione delle dichiarazioni giurate rese dai cittadini.

La Commissione interministeriale amministrativa competente a deliberare in ordine al riconoscimento del diritto all'indennizzo per beni perduti in Libia, Etiopia, Tunisia, Jugoslavia ed in altri Paesi, nel periodo decorrente dall'1.4.2004 al 31.3.2005, ha effettuato n. 52 sedute nel corso delle quali sono state esaminate n. 305 pratiche e deliberati indennizzi per un importo di € 8.260.707,43 così come rappresentato nell'allegato prospetto B).

DATI INERENTI L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO X.

L'Ufficio, nel periodo intercorrente tra l'1.4.2004 e il 31.3.2005 ha erogato indennizzi per un importo complessivo di € 6.483.493,39, come si evince in modo più dettagliato nell'allegato prospetto A).

In particolare, sono stati definiti 1324 fascicoli ai sensi della legge 137/2001 che hanno comportato l'emissione di 4109 ordinativi di pagamento per un importo liquidato di € 5.859.693,36.

Sono stati inoltre definiti 181 fascicoli ai sensi delle leggi 135/85 e 98/94 che hanno comportato l'emissione di 562 ordinativi di pagamento per un importo liquidato di € 623.800,03.

La sezione INPS, operativa dal luglio 2004, ha contribuito alla evasione delle istanze relative alla legge 137/2001 con la definizione di

601 fascicoli e l'emissione di 2195 ordinativi di pagamento per un importo liquidato di €3.147.423,31.

DATI INERENTI L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO XI.

Sempre nel periodo dall'1.4.2004 al 31.3.2005, in esecuzione delle delibere della Commissione ed in adempimento alle competenze proprie dell'Ufficio, sono stati emessi n. 188 provvedimenti di liquidazione, per un importo complessivo erogato di €59.323.290,00 come si evince dall'allegato prospetto C).

E' di rilevanza fondamentale evidenziare che nel suddetto complessivo importo di €59.323.290,00, un importo pari a €50.342.447,00 è stato erogato con 20 provvedimenti emessi per la corresponsione della sorte capitale riconosciuta su sentenza del giudice ordinario.

INIZIATIVE ASSUNTE PER UNA RAPIDA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE

Come più sopra accennato, per poter portare a compimento l'evasione della materia inerente la concessione degli indennizzi per beni perduti all'estero, con particolare riguardo alle istanze prodotte ai sensi della più recente legge 137/2001, nel corso del periodo in riferimento, è stato realizzato un sistema informatico finalizzato all'automazione dell'intera procedura amministrativa, che dovrebbe consentire la predisposizione informatica del provvedimento concessivo degli indennizzi e degli ordinativi di pagamento.

La realizzazione del sistema, inserita come obiettivo nella Direttiva

generale per l'azione amministrativa e la gestione emanata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2004, è giunta alla fase conclusiva di collaudo e se ne prevede l'utilizzazione a regime nel corso del secondo semestre 2005.

La procedura informatica ha lo scopo di offrire un sempre più efficiente servizio all'utenza e di ridurre i tempi di attesa per l'erogazione degli indennizzi. Una volta in linea, dovrebbe consentire l'integrazione con il sistema SICOGE per un più rapido accredito e inoltro degli ordinativi di pagamento.

Nel corso del primo semestre 2005, si prevede anche di portare a circa 20 unità il personale della Sezione INPS per garantire un'ulteriore riduzione dei tempi programmati per l'evasione delle istanze presentate ai sensi della legge 137/2001.

CONCLUSIONI

Anche se allo stato attuale può ritenersi sostanzialmente al termine l'applicazione della legge 98/94, norma interpretativa per definizione delle precedenti leggi sugli indennizzi, si deve purtroppo constatare l'improvviso ed anormale sviluppo del contenzioso per cui, come si è detto più sopra, nell'ambito dell'attività dell'ufficio XI, concretizzatasi con l'emissione di n.188 provvedimenti di liquidazione, per un importo complessivo erogato di €.59.323.289,00, l'importo di €.50.342.447,00 è stato erogato con 20 provvedimenti riferiti a sorte capitale riconosciuta ai ricorrenti con sentenza del giudice ordinario.

La stessa legge, inoltre, pur recando norme interpretative della normativa precedente, ha in realtà innovato la normativa stessa introducendo, oltre alla facoltà di ricorrere al giudice ordinario, anche

quella di chiedere la revisione delle stime già effettuate e, conseguentemente, la riliquidazione di indennizzi già concessi sulla base di precedenti stime, il riconoscimento del diritto all'indennizzo dell'avviamento commerciale delle imprese nonché la possibilità di produrre, in sostituzione della documentazione convenzionale, atti notori asseverati da autorità consolari in presenza di elementi precisi e concordanti.

Sempre a proposito della legge 98/94 occorre segnalare che, accanto ai suddetti indirizzi interpretativi apportati dalla citata norma, sono emerse nuove istanze e alcuni orientamenti giurisprudenziali in base ai quali la normativa sugli indennizzi, ferma ormai da anni agli eventi antecedenti al 1985, si vorrebbe estendere ad accadimenti successivi avvenuti almeno fino alla data di entrata in vigore della legge 98/94 ed anche oltre.

Non è possibile condividere tale orientamento che per essere accolto necessita di un intervento legislativo e di adeguata copertura finanziaria.

La legge 98/94 nell'interpretare la normativa precedente e nel recare nuove norme procedurali e di attuazione ha confermato il diritto ai contributi in conto interessi per i mutui contratti da società e cittadini italiani che impieghino in attività produttive gli indennizzi percepiti ma non ha previsto la relativa copertura finanziaria per gli ulteriori contributi che sarebbero stati richiesti.

Con la legge di bilancio per l'anno 2005 il capitolo di spesa relativo alla concessione del concorso statale è stato addirittura soppresso, impedendo all'Amministrazione di accogliere nuove richieste di contributo per mancanza della necessaria copertura finanziaria.

Tale situazione si è rivelata motivo dell'incremento del contenzioso in quanto, in vigenza della norma che sancisce il diritto, gli interessati si sono rivolti alla Magistratura per averne il riconoscimento in termini economici.

Si ritiene necessario quindi, come già segnalato nella precedente relazione, un intervento legislativo volto a modificare la vigente normativa al fine di evitare che i troppi varchi aperti per le eccessive pretese di pochi distraggano risorse invece destinate a scopi solidaristici dalla legislazione vigente in materia di beni perduti all'estero. Altro obiettivo di un eventuale intervento normativo dovrà essere quello di ridurre in modo sostanziale l'attuale misura (8%) del contributo statale sugli interessi finalizzato a promuovere il reimpiego in attività produttive degli indennizzi concessi.

L'elevata misura del contributo statale, infatti, copre oggi l'intero onere derivante dagli interessi con il risultato di trasformare i mutui in prestiti a tasso zero.

In conclusione, appare opportuno sottolineare le difficoltà operative conseguenza degli insufficienti stanziamenti annuali sul capitolo 7256 del bilancio di previsione dello Stato, attraverso il quale vengono erogati gli indennizzi in questione.

La scarsa disponibilità di risorse finanziarie comporta l'esaurimento delle stesse nei primi mesi dell'esercizio finanziario con conseguente differimento all'anno successivo della maggior parte dei pagamenti deliberati dalle Commissioni interministeriali.

Tale situazione oltre a generare insoddisfazione e proteste nei destinatari degli indennizzi, si è dimostrata concausa dell'aumentato volume di ricorsi all'autorità giudiziaria.

prospetto A)**RIEPILOGO PROVVEDIMENTI EMESSI
DALL'1.4.2004 AL 31.3.2005****UFFICIO X**

Territori ceduti alla ex Jugoslavia e Zona B dell'ex territorio libero di Trieste	N° fascicoli	IMPORTI EROGATI
legge 137/2001	1324	€ 5.859.693,36
leggi 135/85 e 98/94	181	€ 623.800,03
TOTALI	1.505	€. 6.483.493,39

SEZIONE INPS

Territori ceduti alla ex Jugoslavia e Zona B dell'ex territorio libero di Trieste	N° fascicoli	IMPORTI EROGATI
legge 137/2001	601	€ 3.147.423,31
TOTALI	601	€. 3.147.423,31

(prospetto B)

**RIEPILOGO DEI LAVORI SVOLTI DALLA
COMMISSIONE INTERMINISTERIALE
(art.3, punto 3 della L.98/94)
DALL'1.4.2004 AL 31.3.2005**

La Commissione interministeriale, nel periodo 1.4.2004 - 31.3.2005, ha tenuto n.52 sedute ed ha esaminato n.305 fascicoli:

- n. 84 fascicoli intestati a titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Libia;
- n. 145 fascicoli intestati a titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Etiopia;
- n. 65 fascicoli intestati a titolari di beni, diritti ed interessi perduti in diversi paesi (Paesi vari);
- n. 11 fascicoli intestati a titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Tunisia;

per i quali ha adottato le seguenti deliberazioni:

- per n.117 fascicoli **ACCOGLIMENTO**
(46 Libia; 56 Etiopia; 12 Paesi vari; 3 Tunisia)
- per n. 108 fascicoli **RIGETTO**
(21 Libia; 59 Etiopia; 23 Paesi vari; 5 Tunisia)

- per n. 46 fascicoli

ISTRUTTORIA

(17 Libia; 21 Etiopia; 5 Paesi vari; 3 Tunisia)

In particolare la Commissione ha deliberato la liquidazione degli indennizzi per l'ammontare complessivo di € 8.260.707,43 di cui:

€. 1.763.632,81	per la Libia
€. 3.488.833,22	per l'Etiopia
€. 2.593.619,93	per altri Paesi
€. 414.621,47	per la Tunisia

(prospetto C)**RIEPILOGO PROVVEDIMENTI EMESSI
DALL'1.4.2004 AL 31.3.2005****UFFICIO XI**

PAESE	N° PROVV	IMPORTI
ALBANIA	3	€. 463.771,00
ESTREMO ORIENTE	4	€. 430.695,00
JUGOSLAVIA	2	€. 1.837,00
LIBIA	99	€. 17.908.626,00
ETIOPIA	63	€. 5.974.424,00
ETIOPIA L.1050/54	3	€. 271.188,00
MOZAMBICO	1	€. 438.629,00
POLONIA	1	€. 37.544,00
RUSSIA	1	€. 557.210,00
SOMALIA	1	€. 103.048,00
TUNISIA	6	€. 12.073,00
ZAIRE	4	€. 33.124.245,00
TOTALI	305	€. 59.323.290,00